

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

Piazza Medaglie d'Oro-Ozieri (SS) C.F. 81000270900-C.M. SSIS01600P

Sito web: www.itozieri.edu.it Tel. 079787922 email: ssis01600p@istruzione.it pec: ssis01600p@pec.istruzione.it

Ist. Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Biotecnologico, Costruzioni) Ozieri

Istituto Tecnico Economico (AFM) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) – IST. PROF. "Agr. e svil. rurale, val. dei prodotti del territorio e gest. delle risorse forestali e montane" e "Serv. per la sanità e l'ass. soc."

I. Tecnico Economico (SIA) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106

IST. PROF. "Agr. e svil. rurale, val. dei prodotti del territorio e gest. delle risorse forestali e montane" - Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. . 079866169, con corso serale

**-A Tutto il Personale docente
-Alle studentesse e agli studenti
-Ai genitori o esercenti la responsabilità
genitoriale
-Ai referenti coordinatori delle sedi
associate
-Ai collaboratori di classe
-Alla DSGA
-Al sito web d'Istituto
TUTTE LE SEDI**

Ozieri, 16 settembre 2024

Circolare n. 019

**OGGETTO: Obbligo di istruzione – D.L. 15 settembre 2023, n. 159 (cd. Decreto Caivano)
convertito con Legge 13 novembre 2023, n. 159**

Il Decreto Legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. Decreto Caivano), convertito con Legge 13 novembre 2023, n. 159, avente ad oggetto "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", introduce all'art. 12 rubricato "Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo di istruzione" importanti novità in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, con particolare riguardo alle responsabilità gravanti sui Sindaci, sui Dirigenti Scolastici e sui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale tenuti al rispetto di tale obbligo.

L'art. 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570-ter del Codice Penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene

trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Nello specifico, il citato provvedimento normativo interviene sull'art. 114 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che viene sostituito come segue:

Art. 114

(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'[articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#).

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'[articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516](#), e all'[articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101](#).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Si riportano le fasi fondamentali della procedura, evidenziando che non si tratta di un mero adempimento amministrativo, ma di un fondamentale contributo al miglioramento del sistema educativo di istruzione e formazione:

FASE PRELIMINARE

Il Dirigente Scolastico - tramite i docenti del consiglio di classe e il coordinatore di classe - monitora con regolarità la frequenza degli alunni, verificando la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione (che non abbiano compiuto i 16 anni di età), **individuando quelli che, nel corso di tre mesi, sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, senza giustificati motivi.**

Per gli alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, senza giustificati motivi, il coordinatore di classe inoltrerà la segnalazione alla segreteria che provvederà a comunicarlo ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale, **richiedendo la ripresa della frequenza scolastica entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.**

PRIMA FASE

Nel caso di mancata ripresa della frequenza entro i termini stabiliti, il Dirigente avvisa entro 7 giorni il Sindaco del comune di residenza dell'alunno/a affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **(Modello 1)**

Da sottolineare che costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, fatte salve le assenze riconducibili alle motivate deroghe al limite in questione che le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, per i casi eccezionali, debitamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi

per procedere alla valutazione (comma 1, art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017 per la scuola secondaria di I grado e comma 7, art. 14 del DPR n. 122/2009 per la scuola secondaria di II grado).

SECONDA FASE

Il Sindaco ammonisce senza ritardo i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale invitandoli ad ottemperare la legge, assegnando un termine perentorio di 7 giorni per il rientro a scuola. Di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

Il Dirigente Scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti: in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale se i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, previamente ammoniti, non provino di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichino con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non velo presentino entro una settimana dall'ammonizione, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570-ter del codice penale (**Modello 2**)

TERZA FASE

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo (**Modello 3**)

L'art. 12 del Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con Legge 13 novembre 2023, n. 159, disciplina inoltre le **conseguenze penali del mancato adempimento dell'obbligo di istruzione**, inserendo dopo l'art. 570-bis del codice penale l'art. 570-ter rubricato

"Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori":

- Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non prova a procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la **mancata iscrizione del minore** presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è **punito con la reclusione fino a due anni**;
- Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova a procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'**assenza del minore** dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è **punito con la reclusione fino a un anno**;

- quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'art. 570-ter del codice penale, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza, ai sensi dell'art. 336 del codice civile.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Anna Carta
(Fto digitalmente ai sensi del CAD)